



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO CALL ON CLOUD Rev.1.0 del 1/12/2017

1. Definizioni

In aggiunta ai termini definiti in altre clausole del *Contratto*, ed ai fini dello stesso, le espressioni qui di seguito elencate hanno il significato indicato a fianco di ciascuna di esse, con la precisazione che ogni riferimento al singolare include altresì il plurale e viceversa.

Apparecchiature: le apparecchiature, descritte nell'Offerta, concesse in noleggio al Cliente da CloudTel.

Cliente: la persona fisica o la persona giuridica a cui è indirizzata l'*Offerta*.

CloudTel: CloudTel S.r.I., attualmente con sede legale in Bresso (MI), Via Ludovico Ariosto n. 21, codice Fiscale e partita IVA N. 08272620967.

Condizioni Generali: le presenti condizioni generali.

Contratto: l'Offerta e le Condizioni Generali.

Offerta: l'offerta economica denominata Call On Cloud contenente la descrizione dei Servizi.

Servizi: l'insieme dei servizi forniti da CloudTel indicati nell'Offerta, comprensivi, ove previsti, del Servizio di Connettività, del Servizio VoIP, del Servizio di Manutenzione e del Servizio di Noleggio.

Servizio di Connettività: i servizi, descritti nell'apposita sezione dell'*Offerta*, che consentono al Cliente di accedere a Internet con una delle tecnologie indicate nell'*Offerta*.

Servizio di Manutenzione: i servizi, descritti nell'apposita sezione dell'*Offerta*, relativi alla manutenzione delle *Apparecchiature*.

Servizio di Noleggio: il servizio attraverso il quale vengono messe a disposizione del Cliente, per la Durata, le Apparecchiature.

Servizio VoIP: i servizi, descritti nell'apposita sezione dell'Offerta, che consentono al Cliente di utilizzare la connessione a Internet per a) effettuare chiamate verso numeri delle reti telefoniche fissa e mobile, sia nazionali che internazionali e b) ricevere chiamate provenienti dalle reti telefoniche fissa e mobile, sia nazionali che internazionali.

2. Oggetto

Con il *Contratto CloudTel* si obbliga a fornire al *Cliente*, nei termini di seguito specificati, i *Servizi* per la durata indicata all'art. 5 a fronte dei corrispettivi di cui all'art. 4.

3. Perfezionamento del Contratto

Condizioni Generali Call On Cloud Rev 1.0 Pag. 1 a 7

CloudTel srl

Via Ludovico Ariosto,21 20091 Bresso (Mi) tel +39 022481252/0248620490 www.cloud-tel.it Offre il meglio delle comunicazioni







Il *Contratto* si intenderà perfezionato ed efficace nel momento in cui *CloudTel* riceverà dal *Cliente*, secondo le modalità indicate nell'*Offerta*, l'accettazione incondizionata della stessa.

4. Corrispettivi - Fatturazione

- 4.1 I corrispettivi per la fruizione dei *Servizi* sono quelli pattuiti nell'*Offerta* (di seguito i *Corrispettivi*), da versarsi con le modalità e nei termini ivi indicati, previa emissione di fattura da parte di *CloudTel* con le cadenze indicate nell'*Offerta*.
- 4.2 Il *Cliente* prende atto che *CloudTel* avrà facoltà di modificare le condizioni tariffarie di cui all'*Offerta*, incluso l'importo dovuto dal *Cliente* a titolo di "anticipo conversazione", dandone comunicazione scritta al *Cliente* con un preavviso non inferiore a 60 giorni rispetto alla data in cui divenga efficace la variazione.

Resta inteso che il *Cliente* avrà facoltà di recedere dal *Contratto* purché ne dia comunicazione scritta *a CloudTel,* a pena di decadenza, durante il periodo di preavviso. In tal caso non troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 5.4 che segue in tema di recesso anticipato dal *Contratto*.

- 4.3 Il Cliente non potrà per nessuna ragione sospendere o ritardare il pagamento del Corrispettivo.
- 4.4 In caso di ritardato pagamento del *Corrispettivo* saranno dovuti gli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 senza necessità di specifica richiesta in tal senso.

Fermo quanto sopra, ove il ritardo si protragga per oltre 30 giorni, *CloudTel* si riserva il diritto di sospendere la fornitura dei *Servizi*, senza necessità di preventiva comunicazione al *Cliente*, rimossa sin d'ora ogni eccezione al riguardo da parte di quest'ultimo.

In tale ipotesi rimarrà fermo l'obbligo del *Cliente* di versare il *Corrispettivo* anche per il periodo di sospensione.

4.5 Le fatture verranno inviate da *CloudTel* a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato nell'*Offerta* ovvero a quello che verrà in corso di rapporto comunicato dal *Cliente* in conformità al *Contratto* e con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

5. Attivazione dei Servizi – Durata – Recesso

- 5.1 L'efficacia del *Contratto* è sospensivamente condizionata all'attivazione dei *Servizi*, che verrà comunicata da *CloudTel* al *Cliente* con un preavviso non inferiore a 7 giorni rispetto alla data di attivazione, restando inteso che ove detta attivazione non dovesse intervenire entro 180 giorni dal perfezionamento del *Contratto* lo stesso cesserà di avere efficacia senza che nulla possa essere preteso, a qualsivoglia titolo, né da *CloudTel* né dal *Cliente*.
- 5.2 La durata del *Contratto* è quella indicata nell'*Offerta* e decorrerà dall'attivazione dei *Servizi* (di seguito la *Durata*).

La *Durata* si intenderà automaticamente prorogata per il periodo indicato nell'*Offerta* ove una parte non comunichi all'altra per iscritto, con un preavviso non inferiore a 90 giorni rispetto alla scadenza, naturale o prorogata, la propria volontà di opporsi alla proroga.

Resta inteso che in caso di proroga i Corrispettivi saranno quelli per i Servizi in essere alla data di proroga.

- 5.3 Salvo quanto diversamente pattuito in altre clausole del *Contratto*, l'efficacia dello stesso cesserà al termine della *Durata*.
- 5.4 Salvo quanto infra specificato all'articolo 4.2, in caso di recesso anticipato da parte del *Cliente* rispetto alla scadenza del *Contratto*, recesso in ogni caso da comunicarsi a *CloudTel* per iscritto a pena di inefficacia con indicazione della data in cui lo stesso avrà effetto e con un preavviso non inferiore a 90 giorni rispetto a tale data, lo stesso sarà tenuto a versare, a titolo di multa penitenziale, un importo pari al 50% dei *Corrispettivi* dovuti per la residua durata del *Contratto*, calcolato sulla base dei *Servizi* in essere alla data di comunicazione del recesso.

Condizioni Generali Call On Cloud Rev 1.0 Pag. 2 a 7

CloudTel srl

Via Ludovico Ariosto,21 20091 Bresso (Mi) tel +39 022481252/0248620490 www.cloud-tel.it Offre il meglio delle comunicazioni







5.5 *CloudTel* avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento dal *Contratto* dandone comunicazione scritta al *Cliente* con un preavviso non inferiore a 90 giorni rispetto alla data in cui debba avere effetto il recesso.

6. Obblighi del Cliente - Dichiarazioni e garanzie del Cliente

- 6.1 Il Cliente si obbliga a fornire a CloudTel la necessaria collaborazione ai fini dell'attivazione dei Servizi.
- 6.2 Il *Cliente* garantisce la veridicità dei dati personali forniti a *CloudTel* e si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni anagrafiche.
- 6.3 Il *Cliente* dovrà attenersi, nella fruizione dei *Servizi*, alle eventuali prescrizioni che dovessero essere comunicate da *CloudTel*.
- 6.4 Il *Cliente* è responsabile anche verso *CloudTel* per l'utilizzo illegale, scorretto o sconveniente dei *Servizi* al medesimo forniti e si obbliga a non utilizzare i *Servizi* per effettuare comunicazioni che arrechino danni o turbative a terzi in genere o che violino le leggi ed i regolamenti vigenti.
- In via esemplificativa e non esaustiva, il *Cliente* si obbliga a non utilizzare la rete di fonia allo scopo di violare diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale, diffondere informazioni che possano presentare forme o contenuti di carattere, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine pubblico.
- 6.5 Il *Cliente* riconosce inoltre che è vietato servirsi o dar modo ad altri di servirsi dei *Servizi* ed in particolare della connessione alla rete Internet per danneggiare, violare o tentare di violare il segreto della corrispondenza e/o il diritto alla riservatezza.
- 6.6 Il *Cliente* si obbliga a manlevare ed a mantenere indenne *CloudTel* da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo 6.

7. Erogazione dei Servizi – Esclusione e limitazione della responsabilità di CloudTel – Forza maggiore

- 7.1 Il *Cliente* prende atto e nulla oppone in ordine al fatto che *CloudTel* ha assunto gli obblighi di cui al *Contratto* anche sulla base delle dichiarazioni e garanzie del *Cliente* relative ai sistemi hardware e/o ai programmi che intende utilizzare e più in generale alle esigenze che hanno indotto il *Cliente* a chiedere a *CloudTel* l'erogazione dei *Servizi*. Il *Cliente* prende altresì atto che *CloudTel* potrà variare le caratteristiche tecniche di eventuali sistemi/apparati/dispositivi/servizi che risultino non più compatibili con le nuove configurazioni resesi necessarie in conseguenza dell'obsolescenza tecnologica delle componenti hardware e/o software correlate alla funzionalità dei Servizii, pur garantendo le medesime funzionalità degli stessi.
- 7.2 *CloudTel* erogherà i *Servizi* nei termini descritti nell'*Offerta*, direttamente o tramite proprio fornitori, garantendone l'efficienza e la funzionalità.
- 7.3 *CloudTel* non assume alcuna obbligazione oltre quelle previste dal Contratto e non presta alcuna garanzia in merito alle prestazioni rese o dovute in base allo stesso anche per quanto attiene ai risultati di tali prestazioni o alla loro rispondenza ad uno specifico scopo.
- 7.4 Salvo il comprovato inadempimento dovuto a dolo o colpa grave, *CloudTel* non assume alcuna responsabilità per i danni diretti o indiretti (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, perdita di profitti, interruzioni dell'attività, perdite o danneggiamento di informazioni) comunque subiti dal Cliente o da terzi in relazione ai *Servizi* ed in genere al *Contratto* o alle prestazioni previste nello stesso.
- 7.5 Resta altresì inteso che, in ogni ipotesi di inadempimento di *CloudTel*, la responsabilità di quest'ultima nei confronti del *Cliente* non potrà comunque eccedere un importo pari ad una annualità del *Corrispettivo*, rimossa sin d'ora ogni eccezione da parte del Cliente, ferma la facoltà del *Cliente* di chiedere a *CloudTel* il rimborso del *Corrispettivo* per il periodo durante il quale non ha usufruito dei *Servizi* a causa dell'inadempimento di *CloudTel*, a tal fine inviando a quest'ultima una richiesta in tal senso al più tardi entro 30 giorni dalla cessazione della causa che ha determinato la mancato fruizione dei *Servizi*.

Condizioni Generali Call On Cloud Rev 1.0 Pag. 3 a 7

CloudTel srl

Via Ludovico Ariosto,21 20091 Bresso (Mi) tel +39 022481252/0248620490 www.cloud-tel.it Offre il meglio delle comunicazioni







7.6 Fermo quanto sopra, *CloudTel* non potrà essere considerata responsabile del ritardato o mancato adempimento totale o parziale degli obblighi assunti con il *Contratto* ove tale ritardato o mancato adempimento sia dovuto a qualsiasi evento non imputabile alla stessa ed al di fuori del suo ragionevole controllo, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi, turbative industriali, calamità naturali, rivolte, insurrezioni, atti dell'autorità pubblica, incendi, terremoti, inondazioni, guerre, rivolte, insurrezioni, atti dell'autorità civile o militare, interventi governativi, attacchi informatici (di seguito *Forza Maggiore*).

Ove si verifichi un evento di *Forza Maggiore* dal quale derivi o possa derivare un ritardato o mancato adempimento totale o parziale degli obblighi assunti con il *Contratto, CloudTel* sarà tenuta a darne avviso al Cliente entro 2 giorni dal verificarsi dell'evento e dovrà inoltre specificare la natura dell'impedimento e la durata prevista dell'evento stesso, fornendo idonea evidenza.

Nell'ipotesi di cui sopra, qualora la causa di Forza Maggiore si protragga per oltre 2 giorni, tanto *CloudTel* quanto il *Cliente* avranno facoltà di recedere dal *Contratto* dandone comunicazione scritta all'altra parte. In tale ipotesi il *Contratto* si considererà cessato al ricevimento della predetta comunicazione.

8. Pattuizioni specifiche relative al Servizio di Noleggio

- 8.1 Il Cliente, che è costituito custode delle Apparecchiature per tutta la Durata, sarà tenuto:
 - a far sì che le *Apparecchiature* siano usate correttamente, secondo le indicazioni date da *CloudTel*, anche verbalmente;
 - ad astenersi dall'apportare modifiche o aggiunte alle *Apparecchiature* ovvero dall'applicare od installare apparecchiature ausiliarie senza il preventivo permesso scritto di *CloudTel*;
 - a consentire a *CloudTel* od a suoi incaricati di accertare in ogni momento, anche con accesso negli uffici del *Cliente*, lo stato e le condizioni delle *Apparecchiature* e l'adempimento degli obblighi di uso da parte del *Cliente*. Le *Apparecchiature* dovranno sempre rimanere in possesso del *Cliente* nel luogo di loro installazione e non potranno essere spostate senza il preventivo permesso scritto di *CloudTel*;
 - ad astenersi dal sublocare, dare in pegno, cedere in uso a qualsiasi titolo a terzi le *Apparecchiature* o consentire che sulle stesse si creino comunque vincoli o diritti di terzi suscettibili di recare danno a *CloudTel*, obbligandosi in ogni caso ad informare prontamente *CloudTel* di ogni fatto o fatto che possa comportare la creazione vincoli a favore di terzi sulle *Apparecchiature*.
- 8.2 La mancata detenzione e/o utilizzazione delle *Apparecchiature* a seguito di eventuale sinistro o per qualunque altra causa (incluso il mancato funzionamento del bene per vizi dello stesso, carenze manutentive o altro) non comporterà la sospensione del noleggio né la sospensione o riduzione del canone e ciò anche in deroga espressa all'art. 1584 cod. civ..
- 8.3 Qualora i vizi fossero tali da rendere impossibile il godimento delle *Apparecchiature, CloudTel* avrà la facoltà di sostituire quella/e difettosa/e con altro/e con caratteristiche analoghe.

9. Pattuizioni specifiche relative al Servizio di Manutenzione

- 9.1 *CloudTel* si obbliga ad effettuare la manutenzione delle *Apparecchiature*, intendendosi per tale la riparazione dei guasti segnalati dal *Cliente* a *CloudTel* e ciò, ad insindacabile giudizio di quest'ultima, mediante loro riparazione ovvero la sostituzione delle stesse.
- 9.2 In ogni caso il servizio di manutenzione non comprende la fornitura di materiali di consumo o accessori, quali a mero titolo esemplificativo carta, inchiostri, nastri, batterie o pile, la sostituzione delle stesse, o la manutenzione di apparecchiature o dispositivi elettrici o elettronici non forniti insieme alle *Apparecchiature*. Sono inoltre espressamente escluse dal *Servizio di Manutenzione* e pertanto devono considerarsi a carico del *Cliente* secondo le tariffe normali di cui al *Contratto* le riparazioni delle *Apparecchiature* rese necessarie da uso non corretto delle stesse, incuria, uso non conforme alle istruzioni, uso da parte di soggetti non autorizzati, manomissione, cause

Condizioni Generali Call On Cloud Rev 1.0 Pag. 4 a 7

CloudTel srl

Via Ludovico Ariosto,21 20091 Bresso (Mi) tel +39 022481252/0248620490 www.cloud-tel.it Offre il meglio delle comunicazioni







accidentali o negligenza del *Cliente*, eventi di forza maggiore (a titolo d'esempio, sovratensione elettrica e/o atmosferica o sbalzo di tensione).

- 9.3 Nell'effettuare la manutenzione *CloudTel* rispetterà le prescrizioni di cui all'allegato all'*Offerta* contenente i service level agreement (di seguito gli *SLA*).
- 9.4 Il *Cliente* si obbliga a fornire la necessaria collaborazione per individuare le cause del disservizio, garantendo accesso ai locali dove sono installate le *Apparecchiature*.
- 9.5 Le *Apparecchiature* o loro componenti fornite in sostituzione si intendono permutate con quelle sostituite, che resteranno comunque di proprietà di *CloudTel*.
- 9.6 Qualora la tipologia delle *Apparecchiature* lo rendesse opportuno *CloudTel* provvederà ad effettuare manutenzione preventiva, nel rispetto degli *SLA*.
- 9.7 Qualora nelle *Apparecchiature* siano installati programmi applicativi e software necessari al funzionamento delle medesime, *CloudTel* dichiara di possedere, o di avere ottenuto dall'avente causa, il diritto di utilizzo dei predetti programmi e software e ne concede a sua volta il diritto al *Cliente*, nell'ambito e per gli scopi del *Servizio di Noleggio*. Il *Cliente* si obbliga a sua volta ad utilizzare i programmi applicativi ed i software unicamente ed esclusivamente nell'ambito del *Servizio di Noleggio*, a non consentirne l'accesso e l'utilizzo a terzi estranei all'esecuzione del *Servizio di Noleggio* ed a non effettuarne alcuna operazione di copiatura, decompilazione o modifica di tali programmi, o altre attività analoghe in violazione del diritto di autore degli stessi.
- 9.8 Il *Cliente* si obbliga altresì a tenere *CloudTel* manlevata e garantita da ogni richiesta, pretesa o domanda di qualunque genere che dovesse essere avanzata nei suoi confronti in relazione alla violazione da parte del *Cliente* degli obblighi di cui al presente articolo.

10. Pattuizioni specifiche relative al Servizio Connettività ed al Servizio VoIP

- 10.1 Il *Cliente* si obbliga ad utilizzare il *Servizio Connettività* ed il *Servizio VoIP* in conformità alle normative vigenti ed alle prescrizioni contenute nell'*Offerta*.
- 10.2 Ove il *Cliente* richieda il servizio di portabilità del proprio numero telefonico lo stesso prende atto che per l'espletamento di tale servizio il *Cliente* sarà tenuto a sottoscrivere i documenti a tal fine indicati da *CloudTel*, difettando i quali, anche solo in parte, il servizio in questione non potrà essere espletato.

11. Facoltà per il *Cliente* di ridurre i *Servizi*

- 11.1 E' facoltà del *Cliente* richiedere a *CloudTel* una riduzione dei *Servizi*, fatta eccezione per quelli che non possano essere ridotti a pena di compromissione della funzionalità del sistema fornito da *CloudTel*, che avrà efficacia decorsi 30 giorni dalla richiesta scritta in tal senso, con la precisazione che la riduzione non potrà in ogni caso concernere il *Servizio di Noleggio* e con l'ulteriore precisazione che la riduzione non potrà essere superiore al 50% dei *Corrispettivi* dei *Servizi* oggetto di riduzione.
- 11.2 Divenuta efficace la riduzione i *Corrispettivi* verranno ricalcolati facendo applicazione dei parametri indicati nell'*Offerta*.

12. Implementazione dei Servizi

Eventuali implementazioni dei *Servizi* saranno oggetto di separato accordo scritto tra *CloudTel* ed il *Cliente*.

13. Sospensione dei Servizi

Condizioni Generali Call On Cloud Rev 1.0 Pag. 5 a 7







- 13.1 Il *Cliente* prende atto e nulla oppone in ordine al fatto che l'erogazione dei *Servizi*, fatta eccezione, ove previsti, del *Servizio di Manutenzione* e del *Servizio di Noleggio*, potrà essere sospesa ed in tale ipotesi *CloudTel* ne darà tempestiva comunicazione al *Cliente* nei seguenti casi:
 - (i) ove vi siano fondati motivi per ritenere che si potrebbero verificare problemi di sicurezza e/o tutela del diritto di riservatezza;
 - (ii) ove ricorra una causa di Forza Maggiore;
 - (iii) ove vi siano fondati motivi per ritenere che il *Cliente* faccia un utilizzo illegale, scorretto o sconveniente dei *Servizi*;
 - (iv) ove sia raggiunta almeno il 150% della soglia di traffico indicata nell'Offerta.
- 13.2 Fatto salvo ricorra una causa di *Forza Maggiore*, la sospensione dei *Servizi* non potrà prolungarsi per un periodo superiore a 2 giorni lavorativi. In tal caso il *Cliente* potrà richiedere il rimborso del *Corrispettivo*, per il periodo durante il quale non ha usufruito dei *Servizi*, inviando a *CloudTel* una richiesta in tal senso entro 30 giorni dalla cessazione della sospensione.
- 13.3 Il presente articolo non trova applicazione nelle ipotesi in cui la sospensione dei *Servizi* sia motivata dal ritardato pagamento del *Corrispettivo* da parte del *Cliente*.

14. Cessione del Contratto

- 14.1 La cessione, in tutto o in parte, dei diritti ed obblighi derivanti dal *Contratto* da parte del *Cliente*, anche se attuata mediante cessione o concessione in godimento, anche a titolo gratuito, dell'azienda del *Cliente* o del ramo di azienda nel cui ambito viene esercitata l'attività oggetto del *Contratto*, richiede il preventivo consenso scritto di *CloudTel*.
- 14.2 *CloudTel* potrà cedere, in tutto o in parte, i diritti ed obblighi derivanti dal *Contratto*, ed il Cliente presta sin d'ora il proprio incondizionato assenso in merito, purché il cessionario sia dotato dell'organizzazione necessaria per poter erogare i *Servizi* con i medesimi standard di efficienza e funzionalità di *CloudTel*.

CloudTel sarà tenuta a dare notizia per iscritto della cessione al *Cliente* con un preavviso non inferiore a 15 giorni dal momento in cui la stessa divenga efficace.

15. Risoluzione del *Contratto*

- 15.1 *CloudTel* avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del *Contratto* ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nel caso il *Cliente* ritardi il pagamento del *Corrispettivo* di oltre 30 giorni, ferme le altre facoltà di cui al *Contratto*, nonché in caso di violazione degli obblighi stabiliti agli articoli 6, 8.1, 10.1.
- 12.2 La risoluzione avrà efficacia al ricevimento da parte del *Cliente* della comunicazione scritta con la quale *CloudTel* dichiari di avvalersi della facoltà sopra indicata.
- 12.3 In caso di risoluzione del *Contratto CloudTel* avrà diritto di percepire un importo a titolo di penale e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, così determinata:
 - 50% dei *Corrispettivi* per i *Servizi*, fatta eccezione per il *Servizio di Noleggio*, dovuti fino alla scadenza naturale del *Contratto*;
 - 100% dei Corrispettivi dovuti per il Servizio di Noleggio fino alla scadenza naturale del Contratto.

16. Effetti della cessazione del Contratto

In ogni ipotesi di cessazione del *Contratto*, ove tra i *Servizi* sia incluso il *Servizio di Noleggio*, il *Cliente* sarà tenuto a restituire immediatamente a *CloudTel* le *Apparecchiature*, in buono stato e funzionanti come erano state affidate alla stipula del *Contratto*, salvo la normale usura, con la precisazione che la consegna delle *Apparecchiature* dovrà essere fatta a cura, rischio e spese del Cliente, al domicilio di *CloudTel* ovvero o nel luogo da *CloudTel* indicato.

Condizioni Generali Call On Cloud Rev 1.0 Pag. 6 a 7

CloudTel srl

Via Ludovico Ariosto,21 20091 Bresso (Mi) tel +39 022481252/0248620490 www.cloud-tel.it Offre il meglio delle comunicazioni







17. Legge applicabile

Il Contratto è regolato e sarà interpretato secondo le leggi della Repubblica Italiana.

18. Giurisdizione - Foro esclusivo

Qualunque controversia che dovesse sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del *Contratto* sarà devoluta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

19. Riservatezza

- 19.1 Il *Contratto* è strettamente confidenziale ed ognuna delle parti si obbliga a non divulgarne il contenuto a terzi, in tutto o in parte, senza autorizzazione scritta dell'altra parte.
- 19.2 Analogamente ciascuna delle parti si obbliga, per tutta la durata del *Contratto* e per i 5 anni successivi alla cessazione della sua efficacia, per qualsivoglia ragione sia intervenuta, a mantenere riservate e confidenziali le informazioni relative all'altra parte di cui possa venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione del *Contratto*.

20. Clausole finali

- 20.1 Il *Contratto* annulla e sostituisce qualsiasi precedente accordo scritto e/o verbale intervenuto fra *CloudTel* ed il *Cliente* in merito al contenuto dello stesso, e potrà essere modificato, rinnovato o prorogato unicamente tramite accordi scritti, debitamente firmati e scambiati tra le parti.
- 20.2 Ove una o più delle pattuizioni del *Contratto* risultasse contraria a disposizioni legislative e/o regolamentari, tale/i pattuizione/i si considererà/considereranno ad ogni effetto priva/e di efficacia fra le parti senza che ciò si riverberi sull'efficacia dell'intero contratto. In tal caso le parti si obbligano a modificare la/e clausola/e eventualmente invalida/e con altra/e il cui contenuto sia, dal punto di vista sostanziale, il più prossimo possibile a quello della/e clausola/e invalida/e.
- 20.3 Le rubriche contenute nel *Contratto* sono state poste al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell'interpretazione dello stesso.
- 20.4 Nessun comportamento di tolleranza, anche se reiterato, di una parte nei confronti di inadempimenti o ritardati adempimenti di un'altra parte potrà essere interpretato come tacita abrogazione delle corrispondenti pattuizioni del *Contratto* o come rinuncia della parte non inadempiente a far valere i diritti derivanti dal *Contratto*. 20.5 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal *Contratto* dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata a.r. o PEC e dovrà essere inviata agli indirizzi indicati nell'apposita sezione dell'*Offerta* o a quelli eventualmente comunicati, per iscritto, in corso di rapporto dalle parti e che si intenderanno efficaci trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.
- Salvo ove diversamente previsto, le comunicazioni si intenderanno regolarmente eseguite il giorno del ricevimento.
- 20.6 *CloudTel* ed il *Cliente* eleggono domicilio agli indirizzi di cui all'art. 20.5 presso i quali potranno pertanto effettuarsi eventuali notificazioni giudiziarie nell'ambito di qualsiasi causa o procedimento connesso al *Contratto*.

Condizioni Generali Call On Cloud Rev 1.0 Pag. 7 a 7

